



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DIVISIONE V – INCENTIVI FISCALI E ACCESSO AL CREDITO

Avviso del 23 febbraio 2024

Ai confidi assegnatari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 147/2013 e s.m.i.

OGGETTO: Adozione del nuovo Regolamento (UE) 2023/ n. 2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»

Si avvisa che, a seguito dell'adozione del Regolamento (UE) 2023/ n. 2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», l'Amministrazione responsabile ha modificato le seguenti misure censite nel Registro nazionale aiuti di Stato:

- 1) CAR 1777 - Garanzie dei confidi alle PMI. La nuova versione della predetta misura agevolativa è identificata dal CAR **28665**;
- 2) CAR 24941 - Finanziamenti agevolati erogati dai confidi a valere su risorse pubbliche in gestione. La nuova versione della predetta misura agevolativa è identificata dal CAR **28664**.

Alla luce delle predette modifiche, i confidi che gestiscono le risorse assegnate dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017 e/o ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2021, nonché ai sensi del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2022, possono concedere aiuti individuali a valere sul nuovo Regolamento *de minimis* 2023/ n. 2831.

IL DIRIGENTE

(Antonio Cuoco)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche